Comune di Montefano

Provincia di Macerata

Settore III – Lavori pubblici, Patrimonio, Igiene pubblica, Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Trasporti

Prot.n. 7955 del 05-09-2020

Trasmesso a mezzo PEC e Raccomandata A/R

Al Sig.
Samuele ACCATTOLI
C.da Intriglione 19F,
62010, Montefano (MC)

Ai Carabinieri del Comando Stazione
Nucleo Forestale di Recanati
Via Pintura di Braccio 6,
62019, Recanati (MC)
PEC: fmc43277@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Art..21, c.6 della L.R. 23 febbraio 2005, n.6 – "Legge forestale regionale" – C.da Intriglione 19F, 62010, Montefano (MC) – Proprietà: Sig. Samuele ACCATTOLI – Foglio 25 Particelle 212 del NCEU – **Autorizzazione all'abbattimento n.8 del 05-09-2020.**

AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO N. 8 DEL 05-09-2020

(ai sensi dell'art.21 della L.R. 23 febbraio 2005, n.6 – "Legge forestale regionale")

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza pervenuta a questo Comune per mezzo della nota nota Prot.n. 5531 del 27-06-2020 dal Sig. Samuele ACCATTOLI, nato a Treia (MC) il 06-11-1973, C.F. CCTSML73S06L366Y, residente in C.da Intriglione 19F, 62010, Montefano (MC), riguardante il possibile rischio per la pubblica e privata incolumità rappresentato da due esemplari di "pinus pinea" ubicati nella proprietà descritta in oggetto prospicienti l'abitazione del Sig. ACCATTOLI, con contestuale richiesta di rilascio di autorizzazione all'abbattimento di cui all'art.21 della L.R. 23 febbraio 2005, n.6 – "Legge forestale regionale";

VISTO il verbale Prot.n. 7859 del 03-09-2020 relativo al sopralluogo tenutosi in data 02-09-2020 allegato al presente atto, da parte dei Sigg.:
- Ing. Tommaso M. GABALLO, in qualità Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Montefano;
- Ag. Alessandro GIULIODORI, in qualità di Agente della Polizia Municipale;
- Ag. Ernesto COTTICELLI, in qualità di Agente della Polizia Municipale;
- Sig. Samuele ACCATTOLI, in qualità di proprietario.

RISCONTRATO nel corso del citato sopralluogo il danneggiamento indotto dall'apparato radicale della pianta ai manufatti pertinenziali del fabbricato, in particolare al piazzale in porfido, come riscontrabile dalle fotografie allegate al verbale di sopralluogo;

VALUTATA l'effettiva sussistenza delle condizioni descritte dall'art.21, c.2, lett. g):
"*2. L'autorizzazione all'abbattimento è concessa nei seguenti casi:*
a) realizzazione di opere pubbliche;
b) realizzazione di opere di pubblica utilità;
c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria;
e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo;

f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante;
g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;
i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità.";

RISCONTRATA la violazione dell'art.892 c.c. in merito alla minima distanza tra alberi ad alto fusto e confini del lotto di pertinenza, ben inferiore ai tre metri previsti per legge;

VERIFICATA pertanto anche l'effettiva sussistenza delle condizioni descritte dall'art.21, c.3, lett. c):
"3. L'autorizzazione all'abbattimento è sostituita da una comunicazione agli enti competenti nei seguenti casi:
a) abbattimento di alberi completamente secchi o schiantati;
b) esecuzione di sentenze passate in giudicato;
c) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti."

VERIFICATO ai sensi dell'art.21, c.5 che non esistono soluzioni tecnicamente valide diverse da quella comportante l'abbattimento dell'albero in questione;

DATO ATTO che le ragioni per cui si ricorre all'abbattimento non sono riconducibili ai casi di cui all'art.21, c.2, lett. a), b), c) e d), e che pertanto non ricorre l'obbligo di compensazione di cui all'art.23, c.1:
"1. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero abbattuto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), è prevista la piantagione di due alberi appartenenti alle specie elencate all'articolo 20, comma 1. La posa a dimora degli alberi comporta anche l'obbligo di assicurare gli eventuali risarcimenti, le cure colturali e la loro conservazione.";

VISTA la L.R. 23 febbraio 2005, n.6 – "Legge forestale regionale" con particolare riferimento al Capo IV;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto del Sindaco n.11 del 28-07-2020

AUTORIZZA

il Sig. Samuele ACCATTOLI, nato a Treia (MC) il 06-11-1973, C.F. CCTSML73S06L366Y, residente in C.da Intriglione 19F, 62010, Montefano (MC) all'abbattimento dei due esemplari di "pinus pinea" identificati nel corso del sopralluogo del 02-09-2020 ubicati nella proprietà di cui al Foglio 25 Particella 212 del NCEU, differendo l'efficacia all'avvenuta acquisizione di tutti i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

PRESCRIVE

al Sig. Samuele ACCATTOLI, nato a Treia (MC) il 06-11-1973, C.F. CCTSML73S06L366Y, residente in C.da Intriglione 19F, 62010, Montefano (MC), che nell'esecuzione dei lavori di abbattimento dei due esemplari di "pinus pinea" identificati nel corso del sopralluogo del 02-09-2020 ubicati nella proprietà di cui al Foglio 25 Particella 212 del NCEU:

- le vie e gli spazi pubblici adiacenti si devono ingombrare solo per lo spazio strettamente necessario ad eseguire i lavori e si devono osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone ed a cose;
- dovranno essere rispettate le norme prescritte dal "Codice della strada" e dai relativi regolamenti attuativi;
- la responsabilità dei lavori sarà interamente assunta dal richiedente ed in conseguenza di ciò lo stesso dovrà prontamente intervenire a verifiche e sopralluoghi che possono essere disposti o richiesti, anche telefonicamente, dal Comune di Montefano;

- tutti i mezzi usati per i lavori che saranno impiegati in zone asfaltate di proprietà del Comune di Montefano, dovranno essere esclusivamente gommati;
- dovranno essere poste in opera le cautele possibili per evitare incidenti ed inoltre dovrà essere apposta tutta la segnaletica prevista dal vigente Codice Stradale per i cantieri su strada, sia notturna che diurna. Ogni responsabilità sia civile che penale per eventuali incidenti che potessero sopravvenire a persone o a cose faranno elusivamente carico al richiedente;
- rispetto degli obblighi imposti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. oltre alla normativa vigente in tema di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con particolare riferimento ai cantieri stradali ed ai lavori in quota;
- evitare in ogni modo il verificarsi di possibili danni a terzi mettendo in atto opportune misure di salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

TRASMETTE

il presente atto ai Carabinieri del Comando Stazione Nucleo Forestale di Recanati ai sensi dell'art.29, c.2, L.R. 23 febbraio 2005, n.6;

DISPONE

la pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati presso il sito internet del Comune di Montefano al fine di adempiere agli obblighi di cui all'art.29, c.2, L.R. 23 febbraio 2005, n.6.

Montefano (MC), lì 03-09-2020

Il Responsabile del Servizio
Ing. Tommaso M. Gaballo

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n.445, del D.Lgs. 07/03/2005 n.82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Comune di Montefano

Provincia di Macerata

Settore III – Lavori pubblici, Patrimonio, Igiene pubblica, Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Trasporti

Prot.n. 7859 del 03-09-2020

VERBALE DI SOPRALLUOGO

(ai sensi dell'art.21, c.6 della L.R. 23 febbraio 2005, n.6 – "Legge forestale regionale")

OGGETTO: Art..21, c.6 della L.R. 23 febbraio 2005, n.6 – "Legge forestale regionale" – C.da Intriglione 19F, 62010, Montefano (MC) – Proprietà: Sig. Samuele ACCATTOLI – Foglio 25 Particelle 212 del NCEU – **Verbale di sopralluogo del 02-09-2020.**

A seguito della segnalazione pervenuta a questo Comune per mezzo della nota Prot.n. 5531 del 27-06-2020 dal Sig. Samuele ACCATTOLI, riguardante il possibile rischio per la pubblica e privata incolumità rappresentato da due esemplari di "pinus pinea" ubicati nella proprietà descritta in oggetto prospicienti l'abitazione del Sig. ACCATTOLI, in data 02-09-2020 sono convenuti sul luogo i Sigg.:

- Ing. Tommaso M. GABALLO, in qualità Istruttore Direttivo Tecnico del Comune di Montefano;
- Ag. Alessandro GIULIODORI, in qualità di Agente della Polizia Municipale;
- Ag. Ernesto COTTICELLI, in qualità di Agente della Polizia Municipale;
- Sig. Samuele ACCATTOLI, in qualità di proprietario.

Nel corso del sopralluogo tenutosi ai sensi dell'art.21, c.6 della L.R. 23 febbraio 2005, n.6 – "Legge forestale regionale", di cui si allega materiale fotografico al presente verbale, è stato possibile riscontrare il danneggiamento indotto dall'apparato radicale della pianta ai manufatti pertinenziali del fabbricato, in particolare al piazzale in porfido.

Si è verificato pertanto l'effettiva sussistenza delle condizioni descritte dall'art.21, c.2, lett. g):
"2. L'autorizzazione all'abbattimento è concessa nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche;
b) realizzazione di opere di pubblica utilità;
c) edificazione e ristrutturazione di costruzioni edilizie;
d) realizzazione di opere di miglioramento o trasformazione fondiaria;
e) diradamento di filari o gruppi per consentire ai singoli alberi ed al complesso un più equilibrato sviluppo strutturale e vegetativo;
f) utilizzazione turnaria di un filare o gruppo di piante;
g) alberi che arrecano danno a costruzioni, manufatti o a reti tecnologiche;
h) alberi irrimediabilmente danneggiati da eventi calamitosi, atmosferici, da malattie o da parassiti;
i) alberi che minacciano rovina e rappresentano pericolo per la pubblica o privata incolumità."

E' stata inoltre effettivamente riscontrata la violazione dell'art.892 c.c. in merito alla minima distanza tra alberi ad alto fusto e confini del lotto di pertinenza, ben inferiore ai tre metri previsti per legge.

Si è verificato pertanto l'effettiva sussistenza delle condizioni descritte dall'art.21, c.3, lett. c):
"3. L'autorizzazione all'abbattimento è sostituita da una comunicazione agli enti competenti nei seguenti casi:
a) abbattimento di alberi completamente secchi o schiantati;
b) esecuzione di sentenze passate in giudicato;
c) mantenimento delle distanze di sicurezza previste da leggi e da regolamenti a tutela di determinati beni ed impianti."

Da una analisi delle condizioni presente in loco non risulta praticabile alcuna soluzione tecnicamente valida differente da quella comportante l'abbattimento dell'albero in questione.

Si ritiene pertanto concedibile l'autorizzazione all'abbattimento dei due esemplari di "pinus pinea".

Montefano (MC), lì 02-09-2020

Il Responsabile del Servizio Ing. Tommaso M. GABALLO	L'Agente di P.M. Ag. Alessandro GIULIODORI	L'Agente di P.M. Ag. Ernesto COTTICELLI

Corso Carradori 26, 62010 Montefano (MC) – C.F. 00137890430
tel. 0733 852930 – mail: info@comune.montefano.mc.it - PEC: comune@pec.comune.montefano.mc.it

ALLEGATO 1 – Relazione fotografica

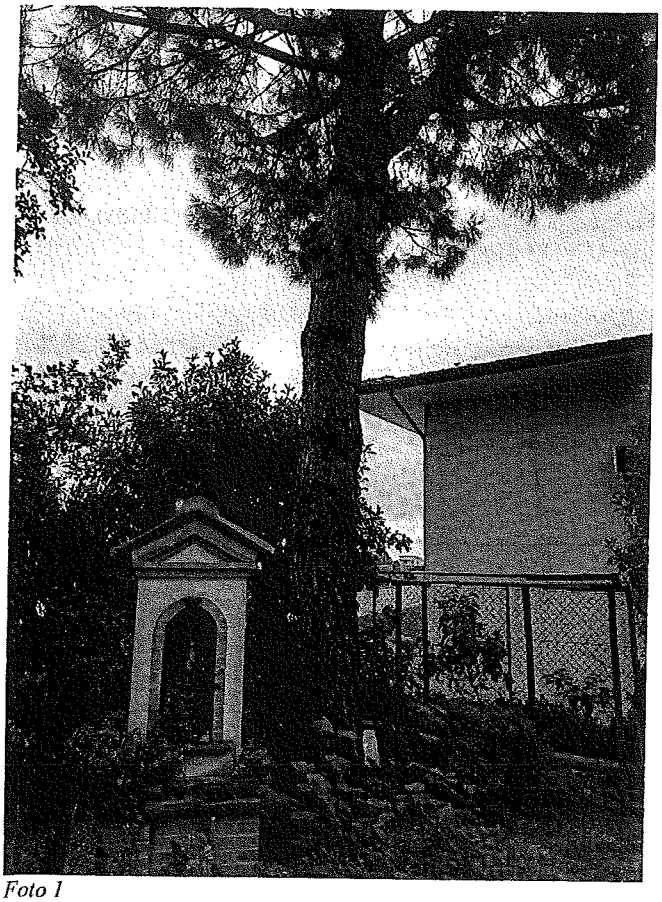

Foto 1

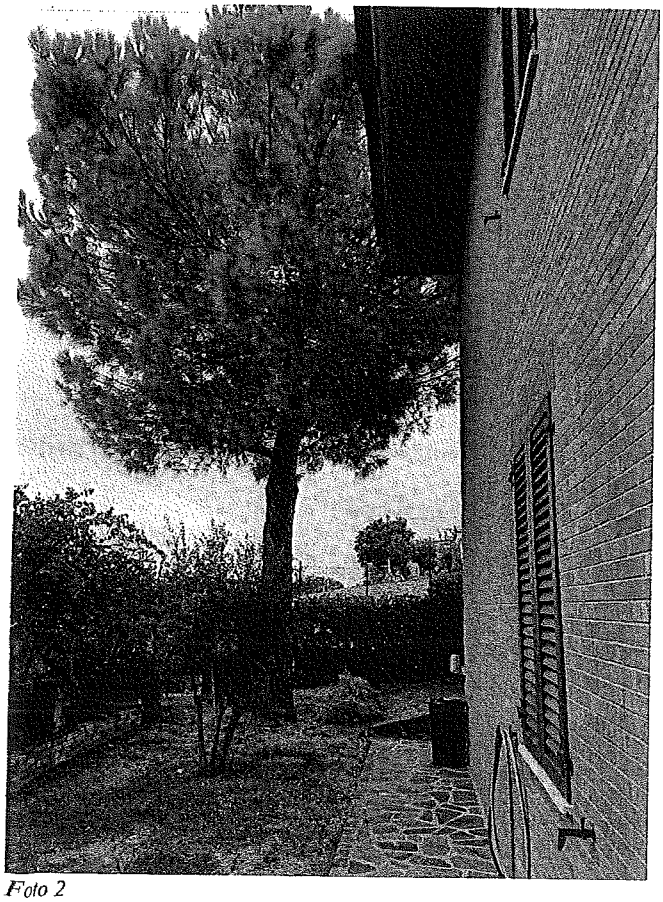

Foto 2

Foto 3

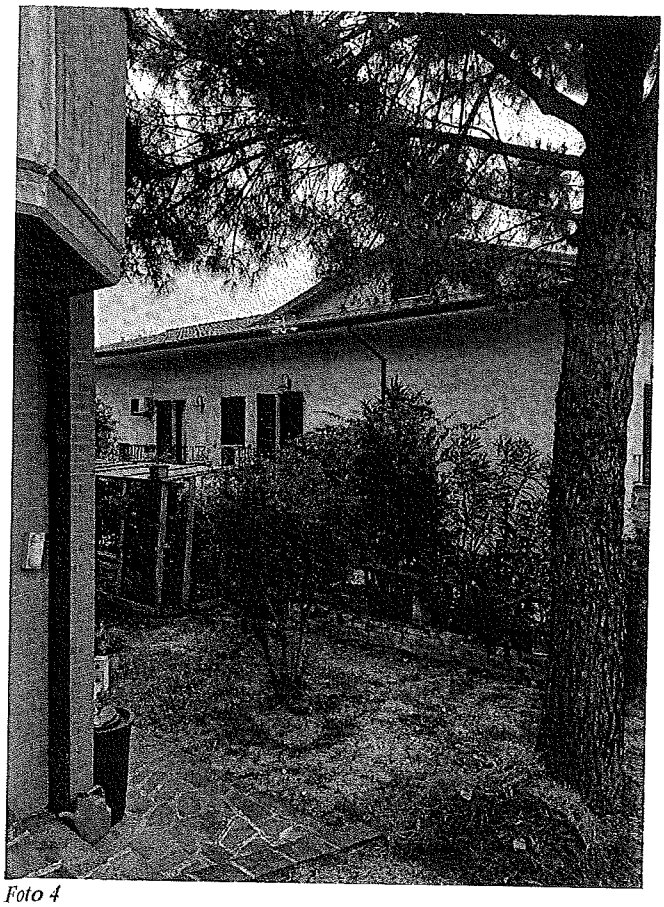

Foto 4

Corso Carradori 26, 62010, Montefano (MC) – C.F. 00137890430
tel. 0733 852930 – mail: info@comune.montefano.mc.it - PEC: comune@pec.comune.montefano.mc.it

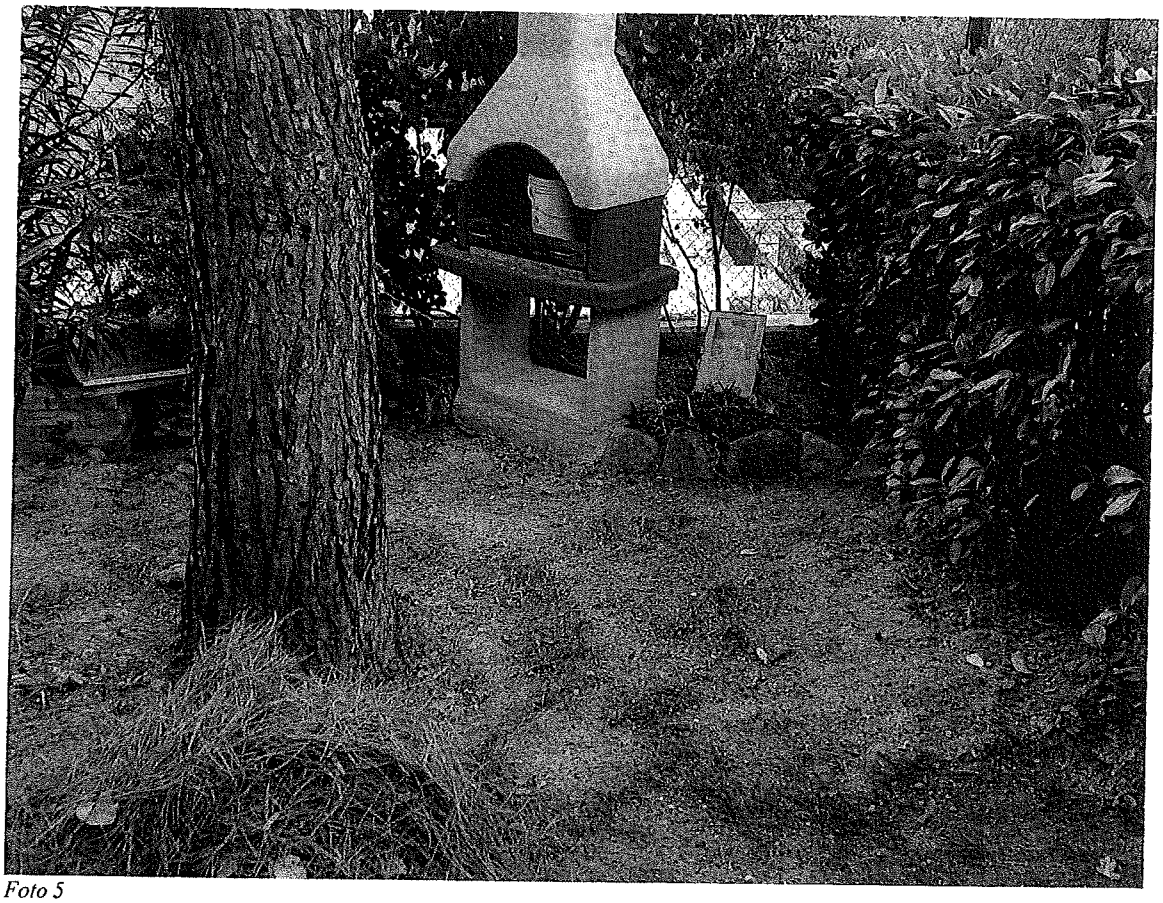

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8